

CAMERA DEI DEPUTATI N. 858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, FIORI, FERRARI SILVESTRO, ASTORI,
BIANCHINI, CORSI, FAUSTI, FRANCHI, MATTARELLA, MEMMI,
RAVASIO, ROSSI, SARETTA, SAVIO, SENALDI, ZUECH**

Presentata il 16 novembre 1983

Riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dell'intera anzianità di servizio ad alcune categorie di personale civile e militare dello Stato collocate a riposo negli anni 1977 e 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra il personale statale collocato a riposo alle date di decorrenza giuridica della legge 11 luglio 1980, n. 312, si è creata una palese disparità di trattamento.

Lo scopo, pertanto, della presente legge è quello di eliminare tale disparità di trattamento, che offende ogni norma di diritto costituzionale ed amministrativo.

Il personale civile e militare dello Stato collocato a riposo dalle predette date di decorrenza giuridica: 1° giugno 1977, scuola; 1° luglio 1977, personale dei Monopoli di Stato; 1° gennaio 1978, personale civile e militare dello Stato — è stato provvisoriamente retribuito secondo il principio del « maturato economico », perché la maggiore anzianità di servizio sarebbe stata valutata dal triennio 1979-1981, a norma dell'articolo 152 della leg-

ge n. 312 del 1980, che disponeva: « la eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981 ».

In sede di conversione in legge dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 255, per il personale della scuola, e 6 giugno 1981, n. 283 per il personale dei monopoli dello Stato e per quello civile e militare dello Stato, convertiti rispettivamente in legge dalle leggi 24 luglio 1981, n. 391 e 6 agosto 1981, n. 432, quanto prescritto dall'articolo 152 della legge n. 312 del 1980 non è stato pienamente osservato, perché la « eventuale maggiore anzianità » è stata riconosciuta soltanto al personale collocato a riposo dal 2 aprile 1979,

con decorrenza economica 1° febbraio 1981, che si trovava in servizio alle date di decorrenza giuridica della citata legge n. 312 del 1980, mentre non è stata riconosciuta al personale collocato a riposo dal 1° giugno 1977 al 1° aprile 1979, il quale si trovava nelle medesime condizioni giuridiche e che, pertanto, è stato escluso in modo illegittimo.

Poiché nessuna norma di legge era nel frattempo intervenuta a modificare l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980, si è venuta a creare una disparità di trattamento tra il personale dello Stato avente identici diritti per legge già consolidati.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, a seguito di ricorso di molti interessati, con ordinanza n. 506/83 — depositata in data 16 giugno 1983 — ha riconosciuto valida la richiesta dei ricorrenti, lesi nei loro diritti acquisiti, ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, con la seguente valutazione: « Ed è a seguito di tale esclusione che la garanzia della parità di trattamento risulta vulnerata: aver ridisciplinato fattispecie già consolidate, come i pensionamenti del personale della scuola avvenuti tra il 1° aprile 1979 e il 1° febbraio 1981, comporta per il legislatore l'obbligo di provvedere in modo uniforme in favore di chi ne condivide appieno la posizione di diritto, come gli interessati inquadrati nelle nuove qualifiche e livelli al pari dei beneficiari dei miglioramenti economici conseguiti dai decreti in esame ».

Del resto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, faceva riferimento agli accordi Governo-sindacati del

16 gennaio 1981, che includevano, al punto 5. 1., tra i beneficiari, il personale collocato a riposo ed in attesa della « maggiore anzianità », prevista dall'articolo 152 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La I Commissione affari costituzionali della Camera, nella scorsa legislatura, nell'approvare, in sede referente il disegno di legge n. 3370 per la « Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » approvava all'unanimità favorevoli Governo e relatore, l'articolo 6-ter che recita: « Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione della piena anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. « Tale articolo, anche se con decorrenza economica 1° gennaio 1983, vuole sanare la palese disparità di trattamento e riparare al danno subito dagli interessati.

Lo scopo della presente proposta di legge, è — pertanto — l'eliminazione di una illogica discriminazione, in contrasto con le norme del diritto costituzionale ed amministrativo.

Per i predetti validi motivi si chiede agli onorevoli colleghi di approvarla con urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 6, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed avente titolo, a norma dell'articolo 152 della legge medesima alla valutazione dell'intera anzianità di servizio, è riliquidato secondo le norme del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 e del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 423.

ART. 2.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire venti miliardi, si farà fronte con la somma residua dello stanziamento di lire 1.703 miliardi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.